

DISEGNO DI LEGGE

Art.1

L'art. 1, comma 2, della Legge 14/9/2011 n.148 è abrogato e sostituito dal seguente :

"Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n.111, è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riorganizzare gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di mantenere in essere le sedi dei tribunali circondariali esistenti al 5 luglio 2012, potendo essere elevate a rango di tribunale circondariale le attuali sezioni distaccate che abbiano un carico di lavoro non inferiore ai tribunali circondariali esistenti già esistenti alla predetta data;
- b) ridefinire mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, anche superando i confini provinciali e di distretto di Corte d'Appello, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e delle sopravvenienze, della specificità del territorio di competenza, avuto particolare riguardo alle infrastrutture ed ai trasporti ed alle distanze e del tasso di criminalità organizzata;
- c) procedere alla soppressione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali circondariali limitrofi, alla stregua dei principi di cui alla lettera b), salva l'ipotesi di cui alla lettera a);
- d) in ogni caso ove sia previsto un tribunale circondariale, anche ove in precedenza vi fosse stata una sezione distaccata, dovrà essere prevista la relativa procura circondariale;
- e) le sedi degli Uffici dei Giudici di Pace dovranno coincidere con le sedi dei tribunali con identica competenza territoriale circondariale;
- f) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Art.2

Sono abrogati i decreti legislativi già emanati in attuazione della legge delega abrogata e sostituita dalla presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.